



Comunicato stampa – Medienmitteilung – Communiqué de presse – Press Release

San Gallo, 17 gennaio 2013

ARGUS: accolto il ricorso della Repubblica e Cantone Ticino

C-8498/2010: sentenza del Tribunale amministrativo federale nella causa Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino contro Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) concernente la responsabilità per danni al Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.

Il 13 dicembre 2012, il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso poiché ha considerato perentoria la pretesa di risarcimento nei confronti della Repubblica e Cantone Ticino dell'importo di fr. 75'087.05, la decisione impugnata essendo stata resa ben oltre il termine di prescrizione di un anno dalla conoscenza del danno di cui all'art. 70 cpv. 3 lett. a LAVS.

Nell'ambito dell'Operazione denominata Argus, l'UFAS ha effettuato, in collaborazione con l'Ufficio federale della protezione civile delle investigazioni sui giorni di protezione civile svolti nei diversi Cantoni poiché sussistevano concreti indizi che le disposizioni in materia di giorni di servizio indennizzabili con le indennità di perdita di guadagno non fossero state correttamente applicate da tutti i Cantoni, segnatamente per gli interventi di pubblica utilità della protezione civile.

Con scritto del 1° febbraio 2008, l'UFAS ha segnalato alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG di essere finalmente in grado di comunicare i nominativi delle persone prestanti servizio nel Cantone Ticino cui sono state riconosciute indebitamente nel 2004 e/o 2005 delle indennità di perdita di guadagno nonché l'importo delle stesse. Nello stesso scritto, l'UFAS ha però chiesto di rinunciare ad esercitare il diritto alla restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse dai militi o dai loro datori di lavoro di diritto privato. Il 27 febbraio 2009, l'UFAS ha poi non di meno domandato alle Casse di compensazione implicate di far valere il diritto alla restituzione in via ordinaria, ai sensi dell'art. 25 LPGA, delle prestazioni indebitamente versate ai militi o ai loro datori di lavoro di diritto privato, qualora gli organi di protezione civile implicati non avessero versato gli importi richiesti. Le Casse di compensazione hanno poi reso le decisioni di restituzione in via ordinaria, giusta l'art. 25 LPGA, l'8 aprile, l'8 ed il 19 giugno nonché il 28 agosto 2009. Le opposizioni presentate dagli interessati contro tali decisioni sono state respinte dalle Casse di compensazione, salvo quella contro la decisione dell'8 giugno 2009 che è stata accolta dalla competente Cassa con decisione del 28 novembre 2012.

Con sentenze del 19 maggio 2010 (sentenze cresciute incontestate in giudicato), il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha accolto i ricorsi interposti contro le decisioni su opposizione mediante le quali erano state confermate le pretese di restituzione delle prestazioni indebitamente versate. La Corte cantonale ha considerato perente, al più tardi ad inizio febbraio 2009, le succitate pretese di restituzione in via ordinaria dell'8 aprile, del 19 giugno nonché del 28 agosto 2009 nei confronti dei militi o dei loro datori di lavoro di diritto privato.

L'UFAS ha dal canto suo ritenuto che solo a partire dalla crescita in giudicato delle menzionate sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino avrebbe avuto sufficiente conoscenza del danno subito dal Fondo di compensazione e che pertanto solo a partire da tale momento avrebbe iniziato a decorrere il termine di perenzione di un anno previsto dalla legge (art. 70 cpv. 3 lett. a LAVS) per far valere la pretesa di risarcimento per danni contro la Repubblica e Cantone Ticino, quest'ultima essendo responsabile dell'operato dei contabili degli organi della protezione civile. L'8 novembre 2010, l'UFAS ha pertanto emesso la decisione, fondata sull'art. 21 LIPG in combinazione con l'art. 70 cpv. 3 LAVS, mediante la quale ha chiesto al Cantone Ticino un risarcimento per danni al Fondo di compensazione dell'importo di fr. 75'087.05, corrispondente alle indennità di perdita di guadagno che sarebbero state indebitamente versate ad alcuni militi o loro datori di lavoro di diritto privato per determinati giorni di servizio di protezione civile che sarebbero stati ordinati a torto nel 2004 e/o nel 2005.

Contro questa decisione, il 9 dicembre 2010 la Repubblica e Cantone Ticino ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, chiedendone l'annullamento. L'autorità cantonale ha ritenuto che la pretesa di risarcimento dell'8 novembre 2010 fosse, da un lato, perenta e, dall'altro lato, destituita di ogni fondamento.

Il 13 dicembre 2012, il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso. La conoscenza del danno al Fondo di compensazione doveva in effetti essere fatta risalire ad inizio febbraio 2009, ritenuto che fino ad allora non era stato fatto valere il diritto di esigere la restituzione in via ordinaria conformemente all'art. 25 LPGa nei confronti dei militi o dei loro datori di lavoro di diritto privato. Tale circostanza era nota all'UFAS, di modo che le pretese di restituzione in via ordinaria fatte valere dalle rispettive Casse di compensazione tra l'8 aprile ed il 28 agosto 2009 erano chiaramente tardive e non avrebbero manifestamente potuto avere altro esito che quello poi riservatogli dal Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino (perenzione delle pretese di restituzione in via ordinaria). In siffatta evenienza, la conoscenza del danno al Fondo di compensazione non può essere fatta coincidere con la crescita in giudicato delle sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 maggio 2010, il danno a tale Fondo dovendo in effetti considerarsi siccome conosciuto già da inizio febbraio 2009. La presente sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Il Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale amministrativo federale non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugunate con ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a San Gallo, si compone di cinque Corti e un Segretariato generale. Con circa 75 giudici e 320 collaboratori, è il più grande Tribunale della Confederazione.

Contatto:

Ivo Bähni, responsabile supplente della comunicazione, Kreuzackerstrasse 12, casella postale, 9023 San Gallo, tel. 058 705 28 95, medien@bvger.admin.ch.